



DL 118/2021: Crisi d'impresa e giustizia A.S. 2371

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2371
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	29
Commissioni competenti:	Senato - 2ª Giustizia, Senato - 10ª Industria, commercio, turismo
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni

Contenuto

L'articolo 1 del provvedimento differisce al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019) ad eccezione del Titolo II, concernente le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 introduce un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è di superare la situazione di squilibrio prima che si arrivi all'insolvenza.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata e detta le norme volte all'individuazione dell'esperto che viene incaricato di trovare uno sbocco alla situazione di squilibrio.

Per la disciplina attuativa è previsto un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

L'elenco ha dimensione regionale ed è tenuto presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di indipendenza e terzietà dell'esperto e ne delimita i compiti: l'esperto ha la facoltà di chiedere a imprenditore e creditori tutte le informazioni utili o necessarie nonché di avvalersi di soggetti dotati di competenze specifiche, anche nel settore in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

L'articolo 5 disciplina la procedura di accesso allo strumento della procedura negoziata della situazione di crisi.

L'articolo 6 indica le misure protettive che possono conseguire all'accesso dell'imprenditore alla procedura di composizione negoziata. Tali misure limitano le possibilità di azione nei confronti dell'imprenditore da parte dei creditori e precludono il pronunciamento di sentenze di fallimento o di stato di insolvenza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

L'articolo 7 disciplina il procedimento di carattere giudiziale, con riferimento alle misure protettive e cautelari.

L'articolo 8 prevede la sospensione dell'applicazione di una serie di obblighi che gravano in capo all'imprenditore nel caso di presentazione dell'istanza di misure protettive.

L'articolo 9 disciplina la gestione dell'impresa in crisi in pendenza di trattative, con particolare riferimento ai rapporti tra l'imprenditore e l'esperto.

L'articolo 10 prevede una serie di autorizzazioni speciali che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della procedura nonché la possibilità di rinegoziazione dei contratti.

L'articolo 11 indica le diverse possibilità di definizione della procedura.

L'articolo 12 disciplina i casi in cui gli atti compiuti dall'imprenditore in situazione di crisi conservano i loro effetti a conclusione delle trattative.

L'articolo 13 reca una specifica disciplina per la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese al fine di prevedere la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria.

L'articolo 14 introduce alcune misure e agevolazioni fiscali derivanti dal ricorso alla composizione negoziata da parte dell'imprenditore in crisi.

L'articolo 15 reca norme procedurali per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata.

L'articolo 16 disciplina dettagliatamente il compenso dell'esperto. Tale compenso, che può variare da un minimo di 4000 euro a un massimo di 400000 euro, è determinato in percentuale sull'ammontare dell'attività dell'impresa debitrice secondo scaglioni determinati.

L'articolo 17 disciplina la procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.

L'articolo 18 introduce e disciplina il concordato liquidatorio semplificato, uno strumento alternativo alle attuali procedura concorsuali, al quale l'imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda.

L'articolo 19 indica le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni.

L'articolo 20 interviene sull'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti che si rendano necessari ai fini dell'omologazione dell'accordo.

L'articolo 21 consente all'imprenditore che abbia ottenuto accesso al concordato con riserva o all'accordo di ristrutturazione dei debiti di depositare, nei termini già fissati dal giudice, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano attestato di risanamento. Si ricorda che il concordato con riserva (articolo 161, sesto comma della legge fallimentare, Regio Decreto n. 267 del 1942) consente all'imprenditore di godere immediatamente degli effetti derivanti dall'apertura della procedura concordataria sulla base di una domanda incompleta posticipando ad una fase ulteriore, i cui termini sono dettati dal giudice, la presentazione sia del piano che della proposta di concordato.

L'articolo 22 dispone che il termine temporale per la presentazione, successiva al deposito del ricorso, dei documenti richiesti per la domanda di concordato, sia applicabile anche quando sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Questo termine si applica limitatamente alla durata dello stato d'emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19.

L'articolo 23 prevede, fino al 31 dicembre 2021, l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento relativi ai concordati preventivi con continuità aziendale omologati in data successiva al 1° gennaio 2019. L'articolo stabilisce anche che l'istanza di nomina dell'esperto indipendente non possa essere presentata in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o ricorso per l'ammissione al concordato preventivo.

L'articolo 24 prevede un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria.

L'articolo 25 reca misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo.

L'articolo 26 introduce una disciplina derogatoria, valida per l'anno 2021, in materia di assegnazione delle risorse del fondo unico giustizia, prevedendo la riassegnazione immediata delle quote versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2020 negli stati di previsione del Ministero della giustizia e dell'interno.

L'articolo 27 prevede che gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9 e gli articoli da 4 a 19 si applichino a decorrere dal 15 novembre 2021.

L'articolo 28 reca le disposizioni finanziarie e **l'articolo 29** dispone l'entrata in vigore.

Per ulteriori elementi si rinvia al [dossier - schede di lettura](#).

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Come segnalato anche dall'analisi tecnico-normativa, il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di **esclusiva competenza statale** "giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale" (art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione). Assume inoltre rilievo la materia, anch'essa di esclusiva competenza statale, "tutela della concorrenza" (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); si ricorda infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 2004) ha individuato come sotteso a tale competenza "l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese".

Il principale riferimento alla dimensione territoriale consiste, all'articolo 3, nella previsione che gli elenchi degli esperti chiamati ad assistere l'impresa nella nuova procedura di composizione negoziata della crisi abbiano dimensione regionale e siano tenuti presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Senato: Nota breve n. 323

Camera: Nota Questioni regionali n. 190

14 settembre 2021

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0190